



COMUNE DI CASTELVERDE

Provincia di Cremona

Ordinanza Sindacale n. 2

Castelverde, 02.03.2018

Prot. 790/2018

Oggetto: Disciplina degli orari di esercizio degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza.

IL SINDACO

Visto il "Regolamento delle sale da gioco d'azzardo lecito e per l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza", approvato dal Consiglio dell'Unione di Comuni lombarda "Terra di cascine" con provvedimento n. 39 in seduta del 27.11.2017.

Preso atto che il testo del Regolamento citato dispone, all'art. 15, che l'orario di funzionamento dell'attività delle sale da gioco d'azzardo nonché degli apparecchi di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S., siano stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, nel rispetto dei seguenti criteri:

- non prima dell'inizio dell'orario giornaliero scolastico
- termine entro un orario compatibile con le esigenze di tutela della quiete pubblica
- sospensione nelle ore centrali in relazione all'orario di uscita dagli istituti scolastici degli studenti ed al tempo libero delle fasce più fragili della cittadinanza
- la durata massima consentita di apertura e funzionamento degli apparecchi da gioco non superiore le ore 8.

Considerato che il contrasto dei fenomeni patologici connessi al gioco compulsivo può essere utilmente esercitato anche attraverso interventi volti a regolare e limitare l'accesso alle apparecchiature di gioco.

Ritenuto di inserire fra gli orari di apertura una pausa obbligatoria per consumare i pasti, al fine di indurre i giocatori patologici ad una pausa forzata a tutela del loro equilibrio psico-fisico e consentire, altresì, ai predetti soggetti il ricongiungimento familiare e un tempo obbligatorio da dedicare al riposo.

Ritenuto di dover adottare, per le motivazioni sopra esposte, un provvedimento a tutela della comunità locale volto a limitare l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici e cartacei da gioco d'azzardo lecito.

Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 che recita: "Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo", nonché dell'art. 50, comma 7 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce: "Il Sindaco, altresì, coordina ed organizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti".

Dato atto che la Questura di Cremona rilascia le autorizzazioni di propria competenza, ai sensi dell'art. 88 del R.D. n. 773/1931, per l'esercizio delle sale VLT, indicando testualmente che "L'autorizzazione deve intendersi rilasciata ai soli fini di Pubblica Sicurezza, fatte salve le limitazioni imposte da norme di legge statale, regionale o da regolamento comunale e, in particolare, da quelle inerenti alla nuova collocazione di apparecchi a distanza dai luoghi sensibili, ai sensi della legge regionale n. 8 del 2013 e dei relativi atti attuativi.

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione di Comuni lombarda "Terra di cascine" n. 39 assunta in seduta del 27.11.2017, in esecuzione della quale viene adottata la presente ordinanza.

Visti altresì:

- l'art. 31 comma 2 D.L. 201/201 1 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" - convertito in legge 214/201 1 - il quale recita "Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio

senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012, potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali"

- l'art. 34, comma 2 D.L. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" - convertito in Legge 214/2011 - il quale stabilisce che "la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità".

DISPONE CHE

gli orari del gioco attraverso apparecchi di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S.

- **devono essere interrotti nelle seguenti fasce orarie:**
dalle 24:00 alle 9:30
dalle 12:00 alle 14:00
dalle 19:00 alle 21:00

PRESCRIZIONI:

- **la durata massima consentita di apertura e funzionamento degli apparecchi da gioco non potrà essere superiore ad 8 ore giornaliere**
- **gli orari di funzionamento prescelti devono essere preventivamente comunicati al Comune**
- **orari di funzionamento prescelti devono essere esposti nelle immediate vicinanze degli apparecchi da gioco**
- **si intendono esclusi dalle limitazioni di orario sopra indicate i giochi del lotto, 10 e lotto, superenalotto, totocalcio, gratta e vinci, e bingo**
- **le presenti prescrizioni saranno riportate nella Tabella dei Giochi Proibiti.**

AVVERTE

- che il mancato rispetto di quanto prescritto verrà punito con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria edittale da € 150,00 ad € 500,00 (pagamento in misura ridotta € 166,00), ai sensi dell'articolo 9 bis del D.Lgs. n. 267/2000
- l'Autorità competente a ricevere il rapporto od il ricorso, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge n. 689/81, viene individuata nel Sindaco.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio On-line, sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale nonché la sua più ampia diffusione attraverso gli organi di stampa e di informazione
- la trasmissione al Prefetto ed al Questore della Provincia di Cremona, al Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Cremona, alla SIAE competente per territorio.

INFORMA

che avverso il presente atto è data facoltà di ricorso, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale, sezione di Brescia, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 ovvero, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

La Polizia Locale, unitamente alle altre forze dell'ordine, è incaricato di curare l'esatto adempimento della presente ordinanza.

IL SINDACO

Dott.sa Graziella Locci



Graziella Locci